

referendum 2021

Pubblicazione n. 1_2021/ref.

Norme per il Referendum provinciale propositivo



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

NORME PER IL REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO

Pubblicazione n. 1_2021/ref.



INDICE

INTRODUZIONE	7
Disposizioni generali e ammissibilità del referendum	9
Chi può votare per il referendum	10
Requisiti di validità ed esito del referendum	11
Indizione del referendum	12
Schede per la votazione	13
Proclamazione del risultato	13
Pubblicazione del risultato	14
Propaganda elettorale	14
LEGGE SUI REFERENDUM PROVINCIALI	
Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3	17
Art. 1 Ambito di applicazione	19
Art. 2 Materie sulle quali non è ammesso il referendum propositivo	19
Art. 3 Aventi diritto al voto	19
Art. 4 Validità del referendum propositivo	20
Art. 5 Promotori del referendum propositivo	20
Art. 6 Commissione per il referendum	20
Art. 7 Richiesta di referendum propositivo	22
Art. 8 Raccolta delle firme	23
Art. 9 Deposito dei moduli con le firme e i dati richiesti	25
Art. 10 Esame conclusivo da parte della commissione per il referendum	25
Art. 11 Termini per lo svolgimento	26
Art. 12 Indizione del referendum propositivo	26
Art. 13 Schede per la votazione	26
Art. 14 Predisposizione dei verbali	27
Art. 15 Pubblicazione dei risultati del referendum	27
Art. 16 Operazioni successive	27
Art. 21 Inammissibilità delle richieste e sospensione della procedura	28
Art. 22 Disposizioni finali	28
Art. 23 Addebito delle spese	29
Art. 24 Rimborso delle spese	29

Art. 25	Disposizioni penali	30
	Allegato B Scheda per la votazione (articolo 13)	30
LEGGE ELETTORALE PROVINCIALE		
Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2		33
Art. 1	Oggetto	35
Art. 12	Elettorato attivo	35
Art. 21	Indizione dei comizi elettorali	36
Art. 24	Rinvio delle elezioni	36
Art. 31	Pubblicazione del manifesto delle candidature	37
Art. 32	Stampa delle schede	37
Art. 33	Designazione facoltativa dei rappresentanti di lista	38
Art. 34	Documento di ammissione al voto	39
Art. 35	Liste elettorali di sezione	39
Art. 36	Accertamento dell'esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento dei seggi	40
Art. 37	Consegna dei locali e dei materiali per l'ufficio elettorale	40
Art. 38	Bolli di sezione e urne di votazione	42
Art. 39	Composizione dell'ufficio elettorale di sezione	42
Art. 40	Albo dei presidenti di seggio	43
Art. 41	Nomina dei presidenti di seggio	45
Art. 42	Nomina degli scrutatori e designazione del segretario dell'ufficio elettorale di sezione	46
Art. 43	Esclusione dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario del seggio elettorale	47
Art. 44	Obbligatorietà delle cariche di presidente, di scrutatore e di segretario dell'ufficio elettorale	47
Art. 45	Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali	48
Art. 46	Compensi ai componenti degli uffici elettorali	48
Art. 47	Trattamento economico dei componenti dell'ufficio centrale circoscrizionale	49
Art. 48	Rimborso delle spese per la nomina dei presidenti di seggio	49
Art. 49	Caratteristiche e arredamento della sala della votazione	50
Art. 50	Operazioni preliminari dell'ufficio elettorale	51
Art. 51	Accesso alla sala della votazione	52
Art. 52	Competenze del presidente di seggio in materia di ordine pubblico	52
Art. 53	Elettori che possono votare nella sezione	54



Art. 54	Militari appartenenti a corpi militarmente organizzati e alla polizia di Stato	54
Art. 55	Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale	55
Art. 56	Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno duecento letti	56
Art. 57	Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia preventiva	57
Art. 58	Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di cento posti letto	58
Art. 58 bis	Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali	59
Art. 59	Espressione del voto. Formalità	60
Art. 60	Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto	61
Art. 61	Identificazione degli elettori	62
Art. 62	Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione	62
Art. 64	Chiusura della votazione	64
Art. 65	Decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti	64
Art. 66	Accertamento del numero dei votanti	64
Art. 67	Spoglio dei voti	66
Art. 68	Validità e nullità dei voti e delle schede	67
Art. 70	Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore	68
Art. 71	Adempimenti successivi alle operazioni di scrutinio	69
Art. 73	Poteri dell'ufficio centrale circoscrizionale e del suo presidente. Accesso all'aula	70
Art. 75	Verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale	71
Art. 76	Verbale dell'ufficio elettorale di sezione	72
Art. 77	Contenuto del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale	73
Art. 79	Ricorsi	74
Art. 82	Disposizioni penali	74
NOTE ALLE LEGGI PROVINCIALI		75
Note alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3		77
Note alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2		90



INTRODUZIONE

Lo Statuto di autonomia prevede che l'esercizio del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo sia disciplinato con legge provinciale approvata con procedura rinforzata.

La Provincia ha esercitato tale competenza legislativa approvando la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3, che detta "Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali".

In particolare, il Titolo I della legge disciplina il referendum provinciale propositivo: dopo avere previsto le materie per le quali il referendum propositivo non può essere ammesso, detta le norme relative alla composizione del corpo elettorale, ai requisiti di validità della consultazione, alle fasi dell'iniziativa, dell'ammissione del referendum e della sua indizione.

La medesima legge provinciale n. 3 del 2003 rinvia poi, per le operazioni preordinate allo svolgimento della consultazione e per quelle inerenti la votazione e lo scrutinio, alla disciplina per l'elezione degli organi provinciali e quindi alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia).

Questa pubblicazione raccoglie la normativa provinciale che disciplina il referendum provinciale propositivo, integrandola con le norme della legge elettorale provinciale alla quale la legge provinciale sui referendum fa espresso rinvio per le operazioni preordinate allo svolgimento delle consultazioni referendarie.

I testi normativi e le rispettive note sono preceduti da una sintesi descrittiva delle principali fasi del procedimento.



Disposizioni generali e ammissibilità del referendum

(articoli 1 e 7 della legge provinciale n. 3 del 2003)

Il referendum propositivo provinciale è ammesso su specifiche questioni di particolare interesse provinciale (sono escluse le materie indicate all'articolo 2 della legge).

La fase di ammissibilità del referendum è di competenza della Commissione per il referendum. Tale organismo è istituito presso il Consiglio provinciale ed è nominato dall'Ufficio di Presidenza. La Commissione si occupa dell'istruttoria relativa all'ammissione della richiesta di referendum e alla verifica e al computo delle firme richieste dalla legge a sostegno dell'iniziativa. Solo le richieste dichiarate ammissibili e regolari sono sottoposte a referendum.

Chi può votare per il referendum

(articolo 3 della legge provinciale n. 3 del 2003 e articolo 12 della legge provinciale n. 2 del 2003)

Possono partecipare al referendum propositivo tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia per l'elezione del Consiglio provinciale.

A norma della legge elettorale provinciale sono elettori del Consiglio provinciale i cittadini che:

- abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per la votazione;
- godano dell'elettorato attivo, ossia siano iscritti nelle liste elettorali;
- risiedano nel territorio della provincia di Trento ininterrottamente da almeno un anno alla data della pubblicazione del manifesto di indizione della consultazione (il 45° giorno prima della votazione) oppure si trovino in una delle condizioni prescritte dall'articolo 25 dello Statuto speciale.

L'accertamento del possesso del requisito residenziale per essere ammessi al voto è effettuato dal Comune di residenza, sulla base, oltre che delle citate disposizioni, anche della norma di attuazione emanata con decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50 (Esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei consigli comunali della Provincia di



Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1). Il testo del DPR n. 50 del 1973, coordinato con il d.lgs. n. 309 del 2002 che l'ha modificato, è riportato nelle note.

Requisiti di validità ed esito del referendum

(articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2003)

La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che alla votazione abbia partecipato almeno il quaranta per cento (40%) degli aventi diritto al voto. Perciò:

- almeno il 40% degli elettori deve aver votato: se questo requisito non è accertato, il referendum non è valido;
- la maggioranza dei voti validi deve essere favorevole alla proposta affinché la stessa sia approvata.

Indizione del referendum

(articolo 12 della legge provinciale n. 3 del 2003 e articolo 21 della legge provinciale n. 2 del 2003)

La data della consultazione è fissata dal Presidente della Provincia con decreto da emanarsi tra il sessantesimo (60°) e il cinquantesimo (50°) giorno precedente la data prevista per la consultazione. Il decreto deve indicare: il giorno e l'orario di inizio e di conclusione della votazione; il quesito oggetto del referendum e i requisiti per la validità della consultazione.

Inoltre, il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo (45°) giorno prima della votazione e il manifesto, che dà notizia della consultazione referendaria è affisso, a cura del sindaco, in tutti i comuni della provincia il quarantacinquesimo (45°) giorno prima della votazione.



Schede per la votazione

(articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2003)

Le schede per la votazione sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum. Sulle schede è riprodotto letteralmente il quesito referendario. Accanto al quesito sono stampate le parole “SI”, “NO”.

L'espressione del voto si manifesta barrando il “SI” oppure il “NO”.

Proclamazione del risultato

(articoli 6 e 14 della legge provinciale n. 3 del 2003)

L'accertamento dei requisiti di validità della consultazione e quindi la proclamazione dei risultati sono di competenza della Commissione per il referendum, istituita presso il Consiglio provinciale. Terminato lo scrutinio da parte di tutti i seggi elettorali la Commissione per il referendum procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori che hanno partecipato alla votazione, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari e alla conseguente proclamazione del risultato del referendum, redigendo apposito verbale.

Pubblicazione del risultato

(articolo 15 della legge n. 3 del 2003)

L'esito del referendum è pubblicato, a cura del Presidente della Provincia, nel Bollettino Ufficiale della Regione non appena in possesso del verbale redatto dalla Commissione per il referendum a conclusione delle operazioni di competenza.

Propaganda elettorale

(articoli 6 e 14 della legge provinciale n. 3 del 2003)

In materia di propaganda elettorale trova applicazione la normativa statale. Si segnalano in particolare:

- la legge 25 maggio 1970, n. 352 (*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*), articolo 52;
- la legge 4 aprile 1956, n. 212 (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*);
- la legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*);



- il decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807 (*Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive*), articolo 9 bis;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*), articolo 59;
- la legge 10 dicembre 1993, n. 515, (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*);
- la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*).

**LEGGE SUI REFERENDUM
PROVINCIALI
Legge provinciale
5 marzo 2003, n. 3**



Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3

**Disposizioni in materia di referendum
propositivo, referendum consultivo,
referendum abrogativo e iniziativa
popolare delle leggi provinciali**

(b.u. 11 marzo 2003, n. 10, suppl. n. 1)

Art. 1

Ambito di applicazione

1. È ammesso referendum propositivo su specifiche questioni di particolare interesse provinciale.

Art. 2

*Materie sulle quali non è ammesso il referendum
propositivo*

1. Non possono essere sottoposti a referendum propositivo:
 - a) questioni riguardanti tributi e bilancio;
 - b) questioni già sottoposte a referendum propositivo negli ultimi cinque anni;
 - c) questioni che riguardano la tutela delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.

Art. 3

Aventi diritto al voto

1. Possono partecipare al referendum propositivo tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia per l'elezione del Consiglio provinciale.

TITOLO I

Referendum
propositivo

CAPO I

Disposizioni
generali

Legge provinciale
5 marzo 2003, n. 3

Art. 4

Validità del referendum propositivo

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che alla votazione abbia partecipato almeno il 40 per cento degli aventi diritto al voto.¹

Art. 5

Promotori del referendum propositivo

1. Il referendum propositivo è indetto quando lo richiedono almeno ottomila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia per l'elezione del Consiglio provinciale o, nel caso in cui la proposta di referendum abbia ad oggetto questioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, millecinquecento elettori del Consiglio provinciale residenti nei comuni ladini, mocheni o cimbro di cui agli articoli 48 e 102 dello Statuto speciale.

Art. 6

Commissione per il referendum

1. È istituita presso il Consiglio provinciale la commissione per il referendum. La commissione è nominata dall'ufficio di presidenza del Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio. La commissione è composta da tre esperti in discipline giuridiche, individuati tra docenti universitari e avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori. Il

¹ Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 1 della l.p. 18 ottobre 2019, n. 9.



Presidente del Consiglio attribuisce le funzioni di presidente della commissione a uno dei suoi componenti. Un funzionario del Consiglio provinciale svolge le funzioni di segretario della commissione.

2. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente, con le modalità stabilite dal comma 1. I supplenti partecipano alle sedute della commissione in caso di assenza del rispettivo titolare e per tutte le sedute successive in cui viene trattato il medesimo oggetto.
3. La commissione è nominata per la durata della legislatura e continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina della nuova commissione.
4. I promotori sono informati delle riunioni della commissione, a cura del Consiglio provinciale; hanno diritto di assistere alle sedute e di intervenire per illustrare le proposte. In questa sede possono produrre relazioni e documenti del cui esame la commissione deve dar conto nell'ambito delle sue decisioni. La commissione può convocare in ogni momento i promotori per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.
5. La commissione può invitare alle singole sedute, anche su segnalazione dei promotori, esperti nelle materie trattate, che intervengono senza diritto di voto. Per svolgere i suoi compiti può chiedere il supporto degli uffici del Consiglio e della Giunta provinciale.
6. La commissione delibera alla presenza di tutti i componenti, a maggioranza dei voti.
7. Per ogni giorno di effettiva partecipazione alle sedute della commissione, al suo presidente

spetta un compenso di 250 euro; agli altri suoi componenti spetta un compenso di 140 euro. Agli esperti previsti dal comma 5 spettano esclusivamente i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute della commissione, nei limiti previsti dalla normativa provinciale in materia di comitati e commissioni.²

Art. 7

Richiesta di referendum propositivo

1. La richiesta di referendum propositivo da parte degli elettori è presentata da un comitato promotore composto da almeno dieci persone ed è sottoscritta da tutti i suoi componenti.
2. La richiesta di referendum propositivo da parte dei promotori deve essere depositata presso la presidenza del Consiglio provinciale, che ne conferma l'avvenuto ricevimento.
3. Il comitato promotore indica la persona che lo rappresenta avanti alla commissione per il referendum; alla stessa persona vanno inviate tutte le comunicazioni riguardanti il referendum richiesto.
4. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in modo chiaro per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no". Con decisione motivata la commissione per il referendum può chiedere la riformulazione del

CAPO II
Attività
preliminari

Legge provinciale
5 marzo 2003, n. 3



- quesito qualora questo sia formulato in modo non conforme ai predetti requisiti.
5. Il Presidente del Consiglio provinciale trasmette immediatamente la richiesta alla commissione per il referendum, che entro dieci giorni si esprime in merito alla ammissibilità del quesito e alla sua formulazione.
 6. Il presidente della commissione per il referendum comunica, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la decisione al rappresentante del comitato promotore, al Presidente del Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia. Se il referendum è ammesso non possono essere adottati provvedimenti amministrativi sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione referendaria, fatti salvi i casi di urgenza.
 7. In caso di rilievi mossi dalla commissione per il referendum al testo dei quesiti, il comitato promotore può presentare osservazioni e modifiche entro venti giorni dalla relativa comunicazione. Entro i successivi dieci giorni la commissione per il referendum decide definitivamente con motivata deliberazione, che viene comunicata al Presidente del Consiglio provinciale e al comitato promotore per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8

Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme può avvenire solo dopo l'ammissione della richiesta di referendum.
2. Il termine per la raccolta delle firme necessarie ai

fini della richiesta è di novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione della commissione per il referendum.

3. La raccolta delle firme deve avvenire sui moduli forniti dalla commissione medesima secondo il modello di cui all'allegato A.
4. Le firme dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia per l'elezione del Consiglio provinciale che intendono sostenere la richiesta di referendum devono essere apposte sui moduli ed autenticate dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Il sottoscrittore deve indicare nome, cognome, luogo e data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
5. L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può anche essere collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero delle firme contenute nel foglio.
6. Ai moduli con le firme sono allegati i certificati, anche collettivi, rilasciati dal comune di residenza, attestanti che i sottoscrittori sono iscritti nella lista elettorale del comune e sono elettori del Consiglio provinciale. I certificati devono essere rilasciati entro cinque giorni dalla relativa richiesta. I certificati collettivi possono essere sostituiti da dichiarazione apposta in calce ai singoli fogli contenenti le firme dei sottoscrittori quando i firmatari di un foglio risultino tutti iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune.



Art. 9

Deposito dei moduli con le firme e i dati richiesti

1. I moduli con le firme e i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali devono pervenire alla commissione per il referendum, che ne rilascia ricevuta, entro i termini previsti dall'articolo 8, comma 2.

Art. 10

Esame conclusivo da parte della commissione per il referendum

1. La commissione per il referendum verifica che:
 - a) i moduli siano stati presentati entro il termine previsto;
 - b) le firme dei sottoscrittori siano regolarmente autenticate;
 - c) siano stati depositati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei singoli comuni per l'elezione del Consiglio provinciale;
 - d) le firme risultate regolari raggiungano il numero minimo previsto dall'articolo 5.
2. Tutte le operazioni, delle quali è redatto verbale, devono essere ultimate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 9.
3. La documentazione completa è trasmessa al Presidente della Provincia.
4. L'esito dell'esame è inoltre comunicato per iscritto al rappresentante del comitato promotore entro dieci giorni dalla data in cui si sono ultimate le operazioni.

Art. 11

Termini per lo svolgimento

1. Il referendum propositivo ha luogo entro sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4.

Art. 12

Indizione del referendum propositivo

1. Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Provincia, da emanarsi non meno di cinquanta e non più di sessanta giorni prima della sua effettuazione. Il decreto indica quanto segue: a) giorno e orario di inizio e conclusione della votazione, tenendo conto che i seggi elettorali devono rimanere aperti almeno dieci ore al giorno; b) i quesiti che costituiscono oggetto del referendum; c) i requisiti per la validità della votazione.
2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 13

Schede per la votazione

1. Le schede per la votazione sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum. Esse sono fornite dalla Giunta provinciale e corrispondono al modello di cui all'allegato B. Sulle schede è riprodotto letteralmente il quesito referendario, stampato a caratteri chiaramente leggibili.
2. L'elettore esprime il proprio voto barrando il "sì" o il "no" stampati accanto ai singoli quesiti.



Art. 14

Predisposizione dei verbali

1. Appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici, la commissione per il referendum procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori che hanno partecipato alla votazione, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari, uno dei quali è trasmesso al Presidente della Provincia.
2. Una copia dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione e una copia dei risultati della votazione sono trasmesse al Presidente del Consiglio provinciale.

Art. 15

Pubblicazione dei risultati del referendum

1. Il Presidente della Provincia, non appena in possesso del verbale previsto dall'articolo 14, fa pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione gli esiti del referendum.

Art. 16

Operazioni successive

1. Qualora il referendum abbia esito positivo la Giunta provinciale o il Consiglio provinciale, secondo la rispettiva competenza, adottano, entro tre mesi, le iniziative e i provvedimenti per l'attuazione dei risultati del referendum.

Artt. 17-20

omissis

Art. 21

Inammissibilità delle richieste e sospensione della procedura

1. Non è ammessa la presentazione di richieste ai sensi di questa legge decorsi quattro anni dalla data delle ultime elezioni provinciali svolte e fino all'elezione del nuovo Consiglio provinciale.
2. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale, le procedure attivate ai sensi di questa legge rimangono sospese dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali fino al centottantesimo giorno successivo alla data di proclamazione degli eletti.³

Art. 22

Disposizioni finali

1. I referendum popolari previsti da questa legge si effettuano una volta all'anno in una domenica compresa tra il 1° febbraio e il 31 maggio, escludendo le domeniche che coincidono o sono collocate a meno di tre giorni di distanza da festività civili o religiose. Qualora siano stati richiesti più referendum popolari provinciali essi si svolgono contemporaneamente, con un'unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

³ Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 3 della l.p. 18 ottobre 2019, n. 8.



2. Per le operazioni preordinate allo svolgimento dei referendum previsti da questa legge, nonché per quelle inerenti la votazione e lo scrutinio si applica, in quanto compatibile, la disciplina per l'elezione degli organi provinciali.⁴

Art. 23

Addebito delle spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni relative ai referendum popolari e alle iniziative popolari proposte ai sensi di questa legge sono a carico del bilancio provinciale.

Art. 24

Rimborso delle spese

1. Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme per le richieste sono a carico della Provincia nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.
2. Il rimborso previsto dal comma 1 non spetta se la proposta di iniziativa popolare è dichiarata improponibile o se la consultazione referendaria è dichiarata non valida a causa del mancato raggiungimento del quorum di votanti richiesto dalla legge.
3. Per ottenere il rimborso previsto dal comma 1, i presentatori della proposta o i promotori del referendum presentano richiesta scritta alla Provincia indicando il nominativo del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio.

⁴ Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 4 della l.p. 18 ottobre 2019, n. 8.

Art. 25

Disposizioni penali

1. Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto speciale, per quanto riguarda le disposizioni penali si applica quanto previsto dal titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati).

Artt. 26-27

omissis

Allegato A

omissis

Allegato B

Scheda per la votazione (articolo 13)

Esterno della scheda di votazione



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Referendum ...

Data del giorno della votazione

Scheda di votazione

(Timbro)



Interno della scheda di votazione

BARRARE LA RISPOSTA PRESELTA		
Quesito/i		
1.	SI	NO
2.	SI	NO
3.	SI	NO
4.	SI	NO
5.	SI	NO
6.	SI	NO
7.	SI	NO
8.	SI	NO

**LEGGE ELETTORALE
PROVINCIALE
Legge provinciale
5 marzo 2003, n. 2**



Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2
**Norme per l'elezione diretta
del Consiglio provinciale di Trento
e del Presidente della Provincia**
(b.u. 11 marzo 2003, n. 10, suppl. n. 1)

Art. 1

Oggetto

1. Questa legge, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale, disciplina la forma di governo della Provincia autonoma di Trento, le modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia e di nomina degli assessori.

Artt. 2-8

omissis

Artt. 9-11

omissis

Art. 12

Elettorato attivo

1. Sono elettori del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione, che non si trovano in alcuna delle condizioni previste nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato-

TITOLO I

Disposizioni
generali

TITOLO III

CAPO I

Legge provinciale
5 marzo 2003, n. 2

to attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) e che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono nel territorio della provincia di Trento ininterrottamente da almeno un anno oppure si trovano in una delle condizioni prescritte dall'articolo 25 dello Statuto speciale.

CAPO II

Artt. 13-20

omissis

CAPO III

Del
procedimento
elettorale
preparatorio

SEZIONE I

Disposizioni
generali

Art. 21

Indizione dei comizi elettorali

1. *omissis*
2. *omissis*
3. I sindaci di tutti i comuni della provincia danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Artt. 22-23

omissis

Art. 24

Rinvio delle elezioni

1. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Presidente della Provincia può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto.
2. Il rinvio non può superare il termine di sessan-



ta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini previsti per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

3. La nuova data è fissata dal Presidente della Provincia e portata a conoscenza degli elettori con manifesto.

Artt. 25-30

omissis

Art. 31

Pubblicazione del manifesto delle candidature

1. Il Presidente della Provincia provvede per la preparazione del manifesto (omissis)¹
2. Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale,² è trasmesso dalla Giunta provinciale ai sindaci dei comuni del collegio, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello di votazione.

Art. 32

Stampa delle schede

1. *omissis*
2. *omissis*
3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

¹ In caso di referendum il manifesto reca il quesito.

² In caso di referendum l'ufficio centrale circoscrizionale è sostituito dalla commissione per il referendum.

Art. 33

Designazione facoltativa dei rappresentanti di lista³

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 i delegati di cui all'articolo 27 o le persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare all'ufficio di ciascuna sezione e all'ufficio centrale circoscrizionale due rappresentanti di lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l'elezione, al sindaco del comune che ne deve curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali oppure direttamente ai singoli presidenti delle sezioni la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio delle operazioni preliminari.
2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore dodici del giorno di votazione, alla struttura provinciale competente, la quale ne rilascia ricevuta.
3. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può

³ In caso di referendum si tratta dei rappresentanti di ciascun partito o gruppo politico rappresentato in consiglio provinciale e dei promotori del referendum (art. 19, legge 25 maggio 1970, n. 352).



far inserire succintamente a verbale le eventuali dichiarazioni.

4. Il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
5. Durante le operazioni di cui all'articolo 50 nemmeno i rappresentanti di lista possono allontanarsi dalla sala.

Art. 34

Documento di ammissione al voto

1. L'elettore vota presso la sezione elettorale previa esibizione del documento di ammissione al voto disciplinato dalla normativa statale, unitamente a un documento d'identificazione.
2. Gli elettori all'estero sono informati dell'indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati dai comuni e partecipano al voto muniti del documento di ammissione al voto disciplinato dalla normativa statale.
3. Allo scopo di rilasciare, se necessario, i documenti di ammissione al voto, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione dalle ore nove alle ore diciannove e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

Art. 35

Liste elettorali di sezione

1. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste eletto-

rali di sezione per la votazione non oltre il decimo giorno anteriore a quello di votazione.

Art. 36

Accertamento dell'esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento dei seggi

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il Presidente della Provincia, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di un commissario.

Art. 37

Consegna dei locali e dei materiali per l'ufficio elettorale

1. Il sindaco provvede affinché, dalle ore sedici in poi del giorno precedente quello di votazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:
 - a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
 - b) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale;
 - c) un estratto delle liste di cui alla lettera b), da



- affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;
- d) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
 - e) i verbali di nomina degli scrutatori;
 - f) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale ed eventualmente gli atti di designazione dei rappresentanti di lista ricevuti a norma dell'articolo 33;
 - g) il pacco delle schede trasmesso sigillato dalla Giunta provinciale al sindaco, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
 - h) le urne occorrenti per la votazione;
 - i) sei matite copiative per l'espressione del voto;
 - j) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;
 - k) una copia del testo della legge ed una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;
 - l) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrente per il funzionamento della sezione.
2. Il presidente accerta, inoltre, l'esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
3. Eventuali deficienze emerse dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono tempestivamente segnalate al sindaco affinché questi provveda a porvi rimedio immediatamente

e comunque prima delle ore sei del giorno di votazione.

4. Il presidente dà atto nel verbale di cui all'articolo 76 di quanto emerso e dei provvedimenti adottati e provvede nel contempo a racchiudere nell'urna posta alla sua sinistra il pacco delle schede di votazione nonché il plico, ancora sigillato, contenente il bollo della sezione; rimanda quindi le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente assegnando la custodia delle urne e dei documenti alla forza pubblica.

Art. 38

Bolli di sezione e urne di votazione

1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva, sono forniti dalla Giunta provinciale.
2. Le urne, fornite anch'esse dalla Giunta provinciale, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle allegate alla legge che disciplina l'elezione della Camera dei deputati.
3. In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.
4. La Giunta provinciale, previ accordi con il Ministero dell'interno, può adottare le urne in uso per le elezioni della Camera dei deputati.

Art. 39

Composizione dell'ufficio elettorale di sezione

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Uno degli scrutatori,



scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Art. 40

Albo dei presidenti di seggio

1. Nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso la Provincia sono iscritti i nominativi degli elettori in possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 2. Gli interessati, entro il mese di ottobre di ogni anno, devono presentare domanda scritta al sindaco del comune di residenza, indicando data e luogo di nascita, titolo di studio, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per ogni comune l'albo deve contenere un numero di nominativi almeno doppio rispetto al numero dei seggi elettorali.
2. Possono svolgere le funzioni di presidente di seggio i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia di Trento che:
 - a) hanno diritto di voto in occasione delle elezioni provinciali;
 - b) sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - c) non appartengono ad una delle categorie indicate nell'articolo 43;
 - d) per i comuni ladini della provincia di Trento, hanno un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto

Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento).

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno il sindaco, sentito l'ufficiale elettorale, comunica alla Provincia i nominativi delle persone di cui si propone la cancellazione dall'albo, specificandone i motivi. Devono in ogni caso essere cancellati dall'albo:
 - a) coloro che non hanno più i requisiti stabiliti dalla legge;
 - b) coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le hanno svolte senza giustificato motivo;
 - c) coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo, anche non definitiva;
 - d) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
 - e) coloro che si sono resi responsabili di gravi inadempienze, sulla base della segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione.
4. Per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 il sindaco, sentito l'ufficiale elettorale, comunica alla Provincia, entro il mese di febbraio di ogni



anno, i nominativi dei cittadini elettori del comune che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che hanno formulato domanda scritta per l'incarico di presidente di seggio elettorale, specificando per ciascuno il cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per i comuni ladini della provincia di Trento la comunicazione del sindaco deve indicare anche il possesso dell'attestato di cui alla lettera d) del comma 2.

5. Entro il quarantesimo giorno precedente quello della votazione l'elenco aggiornato e completo degli iscritti all'albo è trasmesso alla cancelleria della corte d'appello di Trento a cura della Provincia.

Art. 41

Nomina dei presidenti di seggio

1. Il presidente della corte d'appello nomina i presidenti di seggio elettorale, scegliendoli fra le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 40 e fra i magistrati, gli avvocati ed i procuratori dell'avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa. La scelta nell'ambito dell'albo è fatta preferibilmente fra i funzionari e gli impiegati civili dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni. L'enumerazione di queste categorie non implica l'ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel comune.
2. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione tramite i comuni di re-

sidenza, ai quali è inviato l'elenco degli elettori interessati, perché vengano esclusi dalla nomina a scrutatore.

3. In caso di impedimento del presidente di seggio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco od un suo delegato, scelto tra gli elettori del comune.

Art. 42

Nomina degli scrutatori e designazione del segretario dell'ufficio elettorale di sezione

1. Gli scrutatori sono individuati tra i nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori istituito con legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
2. Per la nomina degli scrutatori si applicano i termini e le modalità di cui alla legge n. 95 del 1989.
3. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.



Art. 43

Esclusione dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario del seggio elettorale

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
 - a) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
 - b) i dipendenti dei ministeri dell'interno, delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;
 - c) i militari delle forze armate in servizio, gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alla polizia di Stato e al corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - d) i medici abilitati al rilascio dei certificati medici agli elettori fisicamente impediti;
 - e) i segretari comunali nei comuni aventi più di tre sezioni elettorali e nei comuni aventi il servizio di segreteria consorziale;
 - f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 44

Obbligatorietà delle cariche di presidente, di scrutatore e di segretario dell'ufficio elettorale

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o di impedimento.
3. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effet-

to di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 45

Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali

1. A tutte le operazioni elettorali devono essere sempre presenti almeno tre membri dell'ufficio, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Art. 46

Compensi ai componenti degli uffici elettorali

1. Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione spetta un compenso complessivo di 174 euro. Agli scrutatori e al segretario spetta un compenso complessivo di 139,20 euro. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello spettante ai dipendenti della Provincia con qualifica di dirigente.
2. Al presidente e ai componenti del seggio speciale spetta un compenso complessivo, indipendentemente dal numero delle consultazioni che hanno luogo nel medesimo giorno, di 116 e 81,20 euro rispettivamente.
3. Il trattamento di missione non è dovuto, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative ad esso, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.
4. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti da questa legge possono utilizzare il proprio mezzo, restando esclusa l'amministrazione da qualsiasi responsabilità.
5. omissis
6. La liquidazione e il pagamento delle competen-



ze sono effettuate a cura dell'amministrazione comunale e a carico della Provincia.

7. I compensi previsti da questo articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 53 del 1990, rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenuta o imposta e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali

Art. 47

Trattamento economico dei componenti dell'ufficio centrale circoscrizionale

1. Al presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 29 corrisposto, a titolo di onorario per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, un compenso giornaliero pari a 174 euro.
2. A ciascun componente dell'ufficio centrale circoscrizionale è corrisposto, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, un onorario giornaliero pari a 139,20 euro.
3. omissis
4. Le spese per gli onorari previste da questo articolo sono a carico della Provincia.

Art. 48

Rimborso delle spese per la nomina dei presidenti di seggio

1. Per ogni decreto di nomina a presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 41 è rimborsata la quota forfettaria di 6,96 euro, oltre al rimborso delle spese documentate per materiale di cancelleria occorrente all'emanazione dei suddetti decreti di nomina.

2. omissis
3. Il rimborso di cui al comma 1 è a carico della Provincia.

Art. 49

Caratteristiche e arredamento della sala della votazione

1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.
2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.
4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno una volta che sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.
5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.
6. Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza inferiore a due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.



7. Nella sala della votazione o in quella di accesso alla medesima devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati, un manifesto recante le principali norme per la votazione ed un manifesto indicante le principali sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Art. 50

Operazioni preliminari dell'ufficio elettorale

1. Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario nonché i rappresentanti delle liste dei candidati eventualmente presenti e regolarmente designati.
2. Qualora, all'atto della costituzione del seggio, non siano presenti tutti o alcuni scrutatori, nominati ai sensi dell'articolo 42 o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano ed il più giovane degli elettori presenti nel seggio che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di liste di candidati e non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 43.
3. Vengono quindi eseguite, nell'ordine, le seguenti operazioni:
 - a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione e del pacco contenente le schede per la votazione;
 - b) vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista au-

- tenticata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale;
- c) vengono riposte nell'urna alla sinistra del presidente le schede autenticate;
- d) viene sigillata l'urna vuota posta alla destra del presidente, lasciando aperto soltanto il foro per l'introduzione delle schede votate.
4. Durante le operazioni previste da questo articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo possibile, nessuno può allontanarsi dalla sala.
5. Il presidente dell'ufficio quindi dichiara aperta la votazione.

Art. 51

Accesso alla sala della votazione

1. Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che presentano il documento di ammissione al voto.
2. E' vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 52

Competenze del presidente di seggio in materia di ordine pubblico

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
2. La forza pubblica non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della votazione



3. In caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala della votazione e farsi assistere dalla forza pubblica. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.
4. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.
5. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione od impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
6. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare svolgimento delle operazioni elettorali il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori che abbiano già votato escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori che indugino artificiosamente nella votazione o non rispondano all'invito di restituire la scheda siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizio-

ne dell'articolo 64 riguardo al termine ultimo di votazione.

7. Di quanto sopra è dato atto nel processo verbale.

Art. 53

Elettori che possono votare nella sezione

1. Ha diritto di votare nella sezione:
 - a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;
 - b) chi si presenta munito di sentenza di corte d'appello o di attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, che lo dichiari elettore del comune;
 - c) il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune del collegio;
 - d) omissis
2. Gli elettori di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 devono in ogni caso produrre il documento di ammissione al voto e quelli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è preso nota nel verbale.

Art. 54

Militari appartenenti a corpi militarmente organizzati e alla polizia di Stato

1. I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio del-



- lo Stato, nonché gli appartenenti alla polizia di Stato sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio, quando siano elettori per il Consiglio provinciale.
2. Essi possono esercitare il voto previa esibizione del documento di ammissione al voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, e sono iscritti in una apposita lista aggiunta.
 3. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Art. 55

Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale

1. I degenti in ospedali e case di cura e i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune del collegio elettorale dove è sito l'ospedale, la casa di cura o l'istituto di detenzione e siano in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale attivo nel collegio.
2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dal documento di ammissione al voto, deve

SEZIONE II
Seggi
speciali

- recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura o del direttore dell'istituto di detenzione, comprovante il ricovero o la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura rispettivamente del direttore dell'istituto di detenzione.
3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
 - a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per degenti e detenuti e per sezioni; gli elenchi sono consegnati nel giorno precedente le elezioni al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
 - b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).
 4. Gli elettori di cui al presente articolo possono votare esclusivamente previa esibizione del documento di ammissione al voto e dell'attestazione di cui alla lettera b) del comma 3 che, a cura del presidente del seggio o del seggio speciale, è ritirata e allegata al registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto dei votanti.

Art. 56

Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno duecento letti

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti è istituita per ogni cinquecento



- letti o frazione di cinquecento una sezione elettorale in cui la votazione ha luogo secondo le norme vigenti.
2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono tuttavia essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.
 3. Per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina si applica l'articolo 57.

Art. 57

Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia preventiva

1. Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali norme.
2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.
3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.
5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.
6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in un'apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
7. I compiti del seggio, costituito a norma di questo articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in un plico, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.
8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Art. 58

Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di cento posti letto

1. Per gli ospedali e case di cura con meno di cento posti letto il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati possono esercitare il diritto di voto.
2. Nelle ore fissate il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e raccoglie il voto dei ri-



coverati, curando che la votazione abbia luogo in una cabina mobile o con un mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto, assistito dal segretario e da uno degli scrutatori del seggio designato dalla sorte e alla presenza dei rappresentanti di lista, se designati, che ne facciano richiesta.

3. Dei nominativi degli elettori viene presa nota, all'atto della votazione, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente portate alla sezione elettorale e introdotte nell'urna destinata a ricevere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

Art. 58 bis

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

1. Per gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali si applica l'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

SEZIONE III
Modalità
di espressione
del voto

2. Questo articolo si applica soltanto se l'avente diritto al voto domiciliare dimora nel territorio della Provincia e ha il diritto di voto per le elezioni provinciali.

Art. 59

Espressione del voto. Formalità

1. Il voto é dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.
2. Se l'elettore non vota nella cabina il presidente del seggio deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto. Il presidente fa prendere nota di tale fatto nel verbale.
3. Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto.
4. I non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione.
5. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul documento di ammissione al voto dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito; del suo nome e cognome è preso atto nel verbale.
6. I certificati medici eventualmente esibiti sono allegati al verbale e sono validi soltanto se rila-



sciati dai funzionari medici designati dai competenti organi preposti alla gestione della sanità; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

7. Tali certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. I certificati medici devono essere rilasciati in carta libera, immediatamente e gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.
8. In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i non vedenti possono esibire la tessera di iscrizione all'unione italiana ciechi.

Art. 60

Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto in modo da facilitare agli elettori portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le strutture sanitarie pubbliche, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento di cui all'articolo 59 e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti).
3. Si applicano altresì gli articoli 1 e 2 della legge n. 15 del 1991.

Art. 61

Identificazione degli elettori

1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.
2. In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell'ufficio attesta l'identità dell'elettore apponendo la propria firma nell'apposita colonna nella lista autenticata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale.
3. Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalle leggi. L'elettore che attesta l'identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui al comma 2.
4. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori decide il presidente a norma dell'articolo 65.

Art. 62

Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione

1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il documento di ammissione al voto. Uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda di votazione, appone nell'apposito spazio del documento di ammissione al voto il timbro della sezione e la data



- e annota il numero del documento nell'apposito registro. Dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna e una matita copiativa l'elettore si reca nella cabina e quindi, dopo aver espresso il voto, presenta la scheda già piegata al presidente, il quale la depone nell'urna delle schede votate.
2. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda restituendo però la prima, la quale è conservata in un apposito plico, dopo che il presidente vi ha scritto "scheda deteriorata" e vi ha apposto la sua firma.
 3. Nell'apposita colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.
 4. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.
 5. Man mano che si depongono le schede nell'urna uno degli scrutatori attesta l'avvenuta votazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna accanto al nome di ciascun votante.
 6. Le schede non conformi a quelle prescritte dall'articolo 32, o mancanti del bollo, non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori e allegate al processo verbale.

Art. 63
omissis.

Art. 64

Chiusura della votazione

1. La votazione deve proseguire fino alle ore ventidue. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Art. 65

Decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria, facendo risultare dal verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Art. 66

Accertamento del numero dei votanti

1. Dopo che gli elettori hanno votato il presidente:
 - a) dichiara chiusa la votazione;
 - b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;
 - c) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla commissione o sotto-commissione elettorale circondariale nonché da quelle di cui agli articoli 56, 57 e 58 e dal registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto; queste liste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da due scrutatori;
 - d) conta le schede autenticate e non utilizzate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano restituita o ne abbiano



- consegnata una senza il bollo, il loro numero corrisponda al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;
- e) forma il plico numero 1 diretto all'ufficio centrale circoscrizionale contenente le liste vidimate, il registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto dei votanti e tutte le schede autenticate e non autenticate avanzate e lo sigilla con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'ufficio;
 - f) provvede immediatamente a recapitare il plico di cui alla lettera e) al sindaco del comune, il quale ne cura il successivo inoltro all'ufficio centrale circoscrizionale;
 - g) racchiude il bollo, i verbali, nonché tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali nell'urna che conteneva le schede autenticate e provvede a sigillarla, formando un apposito pacco sigillato di stampati, registri e liste qualora i medesimi non trovino posto nell'urna;
 - h) rinvia le operazioni alle ore sette del mattino successivo e provvede alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi; ai rappresentanti di lista è consentito intrattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;
 - i) scioglie l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte.
2. Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve

CAPO V

Dello scrutinio
e della
proclamazione

farsi menzione nel verbale nel quale si prende nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni assunte.

Art. 67*Spoglio dei voti*

1. Alle ore sette del giorno successivo il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala nonché dei sigilli delle urne e del pacco di cui all'articolo 66, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore dodici del giorno stesso.
2. Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce tutti i voti in essa contenuti; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale espressione.
3. Il terzo scrutatore ed il segretario annotano separatamente ed annunciano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascun candidato alla carica di presidente, da ciascuna lista nonché da ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale. È vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio.



4. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda questa deve essere immediatamente vidimata con la firma di almeno due componenti l'ufficio.

Art. 68

Validità e nullità dei voti e delle schede

1. La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Sono nulle le schede:
 - a) che non siano quelle prescritte dall'articolo 32 o che, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portino il bollo richiesto dall'articolo 50;
 - b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni.
3. Sono nulli i voti contenuti in schede:
 - a) che presentino scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - b) omissis
 - c) omissis
 - d) omissis
4. Le schede indicate ai commi 2 e 3 sono vidimate con la firma del presidente e di almeno due scrutatori e sono allegate al verbale delle operazioni.

Art. 69

omissis

Art. 70

Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore

1. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non può ultimare le operazioni di cui agli articoli 67, 68 e 69 il presidente, entro le ore sedici del giorno successivo a quello di votazione, deve compiere le seguenti operazioni:
 - a) formare un primo pacco contenente tutte le schede scrutinate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;
 - b) formare un secondo pacco contenente tutte le schede rimaste da scrutinare al momento della sospensione dei lavori;
 - c) formare un terzo pacco contenente i verbali e tutti gli altri documenti e atti relativi all'ufficio o comunque prodotti al medesimo; prima di chiudere il pacco si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento;
 - d) recapitare con l'assistenza di un componente del seggio i tre pacchi sopra indicati all'ufficio centrale circoscrizionale, ritirando ricevuta del materiale.
2. Qualora non si adempia a quanto prescritto da questo articolo il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede, gli atti e i documenti ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze e i responsabili delle medesime.



Art. 71

Adempimenti successivi alle operazioni di scrutinio

1. Il presidente della sezione al termine delle operazioni di scrutinio dichiara il risultato nel verbale dell'ufficio elettorale di sezione e provvede quindi a:
 - a) formare il plico numero 2 diretto all'ufficio centrale circoscrizionale,⁴ nel quale sono inserite le schede contenenti voti validi;
 - b) formare il plico numero 3 diretto all'ufficio centrale circoscrizionale,⁵ contenente un esemplare del verbale, un esemplare delle tabelle di scrutinio, le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti di lista o voti di preferenza nulli o contestati, che siano stati o no provvisoriamente attribuiti, le schede deteriorate e quelle consegnate dall'elettore senza il bollo o ritirate all'elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi, nonché tutte le carte e documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, i verbali di nomina degli scrutatori e del segretario, gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, le sentenze della corte d'appello, le attestazioni del sindaco di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 53 e i certificati medici;
 - c) formare il plico numero 4 diretto alla Giunta provinciale, contenente un esemplare del verbale ed un esemplare delle tabelle di scrutinio;

⁴ Nel caso di referendum, alla Commissione per il referendum.

⁵ Nel caso di referendum, alla Commissione per il referendum.

- d) formare il plico numero 5 diretto al sindaco del comune, contenente il terzo esemplare del verbale.
2. Tutti i predetti plichi devono essere sigillati con il bollo dell'ufficio, con la firma del presidente e con quella di almeno due scrutatori.
3. Tali plichi devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delega scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvede al sollecito inoltrato agli uffici cui sono diretti.

CAPO VI

Art. 72

omissis

Art. 73

Poteri dell'ufficio centrale circoscrizionale e del suo presidente. Accesso all'aula⁶

1. L'ufficio centrale circoscrizionale si pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate.
2. All'ufficio centrale circoscrizionale è vietato:
 - a) discutere e deliberare sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti negli uffici elettorali di sezione;
 - b) modificare i risultati riportati nei verbali degli uffici elettorali di sezione, a meno che non sia sorto il dubbio dell'esistenza di un errore materiale di trascrizione dei risultati dalla tabella di scrutinio; in tal caso, quando sia

⁶ Nel caso di referendum il riferimento è alla Commissione per il referendum.



- accertata la rispondenza dei risultati indicati nella tabella di scrutinio in possesso dell'ufficio centrale circoscrizionale con i risultati indicati nel secondo esemplare della tabella di scrutinio depositato presso la Giunta provinciale, sono da considerare validi i risultati indicati nelle tabelle di scrutinio;
- c) occuparsi di qualsiasi altra questione che non sia di sua esclusiva competenza.
3. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo. Il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro é esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.
 4. Nessun elettore può entrare armato.
 5. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, fermo restando il comma 4 dell'articolo 33, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 74

omissis

Art. 75

Verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale

1. *omissis*. Esso deve contenere gli elementi essenziali richiesti dall'articolo 77.
2. Non appena ultimate le operazioni dell'ufficio centrale due esemplari del verbale con i pro-

- spetti riepilogativi per sezione elettorale, tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni sono trasmessi a cura del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale al Presidente della Provincia, che ne rilascia ricevuta.
3. Il terzo esemplare del verbale è depositato presso la struttura provinciale competente in materia elettorale.
 4. omissis

Art. 76

Verbale dell'ufficio elettorale di sezione

1. Il verbale dell'ufficio elettorale di sezione deve contenere:
 - a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;
 - b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 53;
 - c) l'indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;
 - d) l'indicazione nominativa degli elettori ammessi a votare a sensi dell'articolo 59, comma 4;
 - e) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:
 - 1) totale dei votanti;
 - 2) totale delle schede contenenti voti validi, compresi i voti contestati ma attribuiti;



- 3) totale delle schede contenenti voti contestati e non attribuiti;
 - 4) totale delle schede contenenti voti nulli;
 - 5) totale delle schede nulle;
 - 6) totale delle schede bianche.
- f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione o altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;
- g) l'elenco degli allegati al verbale;
- h) l'indicazione della data e dell'ora di chiusura delle operazioni;
- i) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio e dei rappresentanti di lista.
2. Il dato di cui al numero 1) della lettera e) del comma 1 è desunto dalla lista autenticata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale e dalle liste aggiunte utilizzate per la votazione. I dati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) della lettera e) del comma 1 sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale.

Art. 77

Contenuto del verbale dell'ufficio centrale circostrizionale

1. Il verbale dell'ufficio centrale circostrizionale deve contenere:
 - a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonché il nome e il cognome dei componen-

CAPO VII
Convalida e
surrogazione

Legge provinciale
5 marzo 2003, n. 2

ti il medesimo, dei due esperti e dei rappresentanti di lista;

b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;

c), d), e), f), g), h) omissis

2. omissis

3. Il verbale e i prospetti riepilogativi sono firmati in calce ed in ciascun foglio dal presidente, dai componenti l'ufficio, nonché dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta.

Art. 78

omissis

Art. 79

Ricorsi

1. Contro le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio provinciale e contro le operazioni per l'elezione del Presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle leggi dello Stato.

Artt. 80-81

omissis

Art. 82

Disposizioni penali

1. Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto speciale, si applicano le disposizioni penali previste al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

NOTE ALLE LEGGI PROVINCIALI

Avvertenza:

le note sono redatte a cura della Provincia al solo fine di facilitare la lettura del testo. Restano invariati valore ed efficacia della legge e degli atti trascritti.



Note alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3

NOTA ALL'ARTICOLO 8

L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 “*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*”, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 e, da ultimo, dall'art. 16-bis, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, recita: “Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla *legge 6 febbraio 1948, n. 29*, dalla *legge 8 marzo 1951, n. 122*, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, e successive modificazioni, dalla *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, dal *decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 1976, n. 240*, dalla *legge 24 gennaio 1979, n. 18*, e successive modificazioni, e dalla *legge 25 maggio 1970, n. 352*, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, gli avvocati iscritti nell'albo che

abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'*articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature”¹

Il riferimento all'*art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15* va sostituito dal riferimento all'*art. 21, comma 2,*

¹ Si evidenzia che i pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni, dispongono di tale potere esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22, richiamata in Cons. di Stato, sez. V, sent. 16 giugno 2014, n. 3033, Cons. di Stato, sez. III, sent. 16 maggio 2016, n. 1990, Cons. di Stato, sez. III, sent. 23 maggio 2016, n. 2141 e Cons. di Stato, sez. III, sent. 11 luglio 2016, n. 3019).



del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”, che recita:

“Art. 21. Autenticazione delle sottoscrizioni

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'*art. 38*, comma 2 e comma 3.

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.

NOTA ALL'ARTICOLO 25

Gli articoli contenuti nel titolo VII (Disposizioni penali) del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 “*Approvazione del testo unico*

delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”, recitano:

“Art. 94.

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000.

Art. 95.

Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000.

Art. 96.

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è



punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 97.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Art. 98.

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Art. 99.

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 100.

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unici destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o



in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Omissis.

Art. 101.

Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

Art. 102.

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito

con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000.

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.

Art. 103.

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000.

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000.

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.

Art. 104.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi



non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000. I rappresentanti delle liste di candidati che impe-

discono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.

Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

Art. 105.

Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

Art. 106.

L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

Art. 107.

I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000.



Art. 108.

Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 109.

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Art. 110.

L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000.

Omissis.

Art. 111.

Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112.

Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e

per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 113.

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

Art. 114.

L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti".

La conversione in euro delle sanzioni penali espresse in lire è effettuata ai sensi del D. Lgs. n. 24 giugno 1998, n. 213 *"Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433"*.



L'articolo 51 del predetto D. Lgs. n. 213 del 1998 dispone:

“Art. 51. Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali”.

Note alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2

NOTA ALL'ARTICOLO 12

L'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*) dispone:

“Art. 2.

1. Non sono elettori:

a) [abrogato];

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudi-



cato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato”.

L'articolo 25 dello Statuto speciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente *“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”*, recita:

“Art. 25.

Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'art. 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza”.

NOTA ALL'ARTICOLO 33

Per l'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 si veda la nota all'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2003.

NOTA ALL'ARTICOLO 34

Il documento di ammissione al voto è la tessera elettorale personale, istituita con d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 *“Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della L. 30 aprile 1999, n. 120”*.

L'articolo 1 del predetto d.P.R. recita:

“Art. 1 Istituzione della tessera elettorale

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria”.



NOTA ALL'ARTICOLO 40

Si veda la nota all'articolo 25 della legge provinciale n. 3 del 2003.

NOTE ALL'ARTICOLO 42

La legge 8 marzo 1989, n. 95 (*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*), dispone:

“Art. 1.

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.

Art. 2.

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

Art. 3.

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella



segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

Art. 4.

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

Art. 5.

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.
4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.
5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da



parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

[Art. 5-bis abrogato].

Art. 6.

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

- a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
- b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
- c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni”.

Art 7.

Omissis.

Art. 8.

Omissis.

NOTA ALL'ARTICOLO 46

L'articolo 9 della legge n. 53 del 1990 (già citata nella nota all'articolo 25 della legge provinciale n. 3 del 2003) recita:

“Art. 9.

1. omissis.



2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla *legge 13 marzo 1980, n. 70*, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali”.

NOTA ALL'ARTICOLO 49

Si veda la nota all'articolo 25 della legge provinciale n. 3 del 2003.

NOTA ALL'ARTICOLO 53

L'art. 32 bis del DPR n. 223 del 1967 (già citato nella nota all'articolo 12) recita:

“Art. 32 bis.

Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale mandamentale dispone la ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione”.

NOTA ALL'ARTICOLO 58 BIS

L'articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1 (*Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche*) recita:

“Art. 1.

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.



2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certifi-

cati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la



raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori”.

NOTA ALL'ARTICOLO 60

Gli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti*) recitano:

“Art. 1.

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.



2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 2.


1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e

di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A) al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza”.

L'allegato A al DPR 24 luglio 1996, n. 503, che contempla il “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” reca il seguente simbolo:





NOTA ALL'ARTICOLO 79

Le disposizioni statali in materia di ricorsi elettorali che trovano applicazione sono la legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (*Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo*), la legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (*Istituzione dei tribunali amministrativi regionali*), la legge 21 luglio 2000, n. 205 (*Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*) e il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*).

NOTA ALL'ARTICOLO 82

L'articolo 23 dello Statuto di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente: *“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”*, recita:

“Art. 23.

La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie”.

Per il Titolo VII del DPR n. 361 del 1957 si veda la nota all'articolo 25 della legge provinciale n. 3 del 2003.





Finito di stampare
nel mese di luglio 2021
presso Publistampa Arti grafiche
Pergine Valsugana - Trento